

### 1. Enti previdenziali ex d. lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996:

Effetti l. n. 214/2011 sulla sostenibilità

### 2. Previdenza complementare:

Disposizioni Covip sul processo di attuazione della politica di investimento

Aggiornamento D.M. n. 703/1996

Discriminazione di genere

# Commissione Pensioni

## Sostenibilità degli Enti previdenziali

### Art. 24 – comma 24 d.l. 201/2011 (legge n. 214/2011)

Sostenibilità a 50 anni su saldo previdenziale entro il 31.3.2012 (poi prorogato nel 30.9.2012), altrimenti contributivo pro-rata e contributo di solidarietà

### Circolare Direzione Generale politiche previd. e ass.tive Ministero del Lavoro del 16.1.2012

- ✓ aggiornamento bilancio tecnico vigente con parametri macro-economici della conferenza dei servizi del 30.6.2011
- ✓ massima tempestività nell'invio

### Circolare Direzione Generale politiche previd. e ass.tive Ministero del Lavoro del 22.5.2012

- ✓ Ambito di applicazione della "valutazione straordinaria" ex comma 24
- ✓ Nuovi parametri
- ✓ Tasso di rendimento massimo: 3%
- ✓ Saldo previdenziale negativo per numero limitato di anni



# Commissione Pensioni

## Sostenibilità degli Enti previdenziali

### Criticità:

- ✓ valutazione della sostenibilità degli enti indipendente dal sistema finanziario di gestione della forma pensionistica
- ✓ definizione di modifiche di sistema in tempi brevissimi e in funzione di un obiettivo non corretto
- ✓ problematiche connesse al passaggio ad un sistema contributivo pro-quota per gli Enti ex d.lgs. n. 509/1994
- ✓ valenza della norma nei confronti degli Enti ex d.lgs. n. 103/1996
- ✓ coerenza delle ipotesi di crescita dei montanti rispetto al livello di PIL

# Commissione Pensioni

## Sostenibilità degli Enti previdenziali

### Nuovi parametri:

VALORI PERCENTUALI		2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2030	2031-2040	2041-2050	2051-2060
tasso di inflazione	Cds 30.6.2011	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
	Cds 18.6.2012	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
occupazione	Cds 30.6.2011	0,1	0,3	0,4	0,9	0,9	0,3	-0,4	-0,3	0
	Cds 18.6.2012	-0,6	0,1	0,4	0,6	1,1	0,7	0	-0,4	0
produttività nom. con inflazione	Cds 30.6.2011	2	2	2,3	3,1	3,1	3,5	3,7	3,7	3,6
	Cds 18.6.2012	0,9	1,9	2	2,1	2,6	3,2	3,5	3,6	3,5
pil nominale con inflazione	Cds 30.6.2011	2,5	2,6	2,9	4	4	3,8	3,4	3,4	3,6
	Cds 18.6.2012	0,5	2,4	2,8	3,2	3,7	3,9	3,5	3,2	3,5
tasso nominale annuo di rendimento massimo					3					

# Commissione Pensioni

Previdenza complementare

## Deliberazione Covip del 16.3.2012: Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento

- ✓ Ambito di applicazione (escluse forme con meno di 100 iscritti e fondi preesistenti come posta di bilancio)
- ✓ Documento sulla politica di investimento: **obiettivi, criteri, compiti, responsabilità, sistema di controllo**
- ✓ Obiettivi: ispirati a combinazioni rischio-rendimento efficienti e coerenti con le prestazioni e a massimizzare le risorse con un livello di rischio accettabile (n° comparti, life cycle, target date: rendimento atteso e variabilità) – attenzione alle caratteristiche socio-demografiche
- ✓ Criteri: ripartizione delle attività (azioni e obbligazioni-duration- criteri a benchmark e non a benchmark), strumenti (analisi dei rischi degli strumenti finanziari), modalità di gestione (1-turnover, 2- gestione diretta: variabilità su benchmark, TEV, 2-indiretta: indicatori di rischio assoluto), caratteristiche dei mandati, criteri per l'esercizio del diritto di voto)

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

### Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:

- ✓ Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti:
  1. CdA (definisce e adotta politica, valuta proposte funzione finanza, delibera mandati, revisiona e modifica politica, controlla funzione finanza, approva procedure interne, definisce esercizio di voto)
  2. Funzione finanza (contribuisce ad impostare politica, svolge attività istruttoria per selezione, verifica risultati gestione, controlla attuazione strategie, verifica rispetto investimento sostenibile, formula proposte, definisce e aggiorna procedure interne)
  3. Advisor (valutazione indipendente dei mercati, coadiuva CdA, elabora analisi e formula raccomandazioni per il CdA, interagisce con la funzione finanza)

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

### Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:

- ✓ Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti:
- 4. Soggetti incaricati della gestione (investono per replicare scadenza passività e aumentare disponibilità, rendicontano il CdA, se previsto esprimono diritto di voto sui titoli)
- 5. Banca depositaria (esegue attività affidate dalla legge e dal fondo)

Funzione finanza e advisor: preparazione professionale e competenza  
ADEGUATI



# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

### Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:

- ✓ Sistema di controllo della gestione finanziaria (la complessità delle procedure di controllo è definita in relazione alla complessità della politica d'investimento, valutazioni ex post dei fattori che hanno prodotto l'eventuale scostamento, valutazione dei costi)
- ✓ Tempistica (entro il 31.12.2012 se aderenti al 31.12.2011 sono >1.000, entro il 31.12.2013 in alternativa)



# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

Schema di regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 252/2005, norma sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti d'interesse:

- ✓ Passaggio da limiti quantitativi a limiti qualitativi: gestione nell'interesse degli iscritti e tenendo conto della natura del risparmio gestito
- ✓ Linee guida: ottimizzazione redditività-rischio, adeguata diversificazione, efficienza (ottimizzazione dei rendimenti contenendo i costi di transazione, di gestione e funzionamento), per i fondi ex art. 7-bis d.lgs. n. 252/2005 gestione integrata attivo-passivo, professionalità adeguate in termini di risk management, rinvio alle disposizioni sulla politica di investimento

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

Schema di regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 252/2005, norma sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti d'interesse:

- ✓ Limiti: strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati (30%), strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto (5%) e strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti ad un unico gruppo (10%), strumenti finanziari connessi a merci (5%), esposizione valutaria al netto di coperture attraverso derivati (30%), investimento in OICR a determinate condizioni (tra queste: coerenza con la politica di investimento del Fondo, 20% del patrimonio del Fondo in fondi chiusi e alternativi, 25% del valore del fondo chiuso o alternativo)

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

Schema di regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 252/2005, norma sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti d'interesse:

- ✓ Conflitti d'interesse: messa a punto (per iscritto) di una procedura per un'efficace politica di gestione dei conflitti d'interesse adeguata alle dimensioni e alla complessità delle attività. Per gli organi di amministrazione dei fondi pensione e i loro componenti: richiamo all'art. 2391 del codice civile. Definizione delle ipotesi di incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo e le corrispondenti funzioni presso il gestore convenzionato e la banca depositaria.

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

### Discriminazione di genere nei servizi assicurativi

- ✓ Direttiva 2004/113/CE in tema di parità di trattamento tra i due sessi nell'accesso ai beni e servizi assicurativi, recepita tramite il d.lgs. n. 196/2007 che ha integrato il d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna): deroga alla parità nei contratti assicurativi in presenza di dati attuariali e statistici determinanti nella discriminazione del rischio per sesso
- ✓ Regolamento ISVAP n. 30 del 12.5.2009: ruolo dell'attuario e comunicazioni dell'impresa
- ✓ Sentenza corte di giustizia UE dell'1.3.2011: invalidato l'art. 5 della Direttiva 2004/113/CE
- ✓ Linee guida per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del 13.1.2012

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

### Discriminazione di genere

- ✓ Direttiva 2006/54/CE in tema di pari opportunità in materia di occupazione e impiego, recepita tramite il d.lgs. n. 5/2010 che ha introdotto l'art. 30-bis d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna): discriminazione permessa nelle forme complementari collettive solo se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti
- ✓ Disposizioni Covip del 21.9.2011 in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne: le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni possono differenziare in presenza di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. Le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadono sotto il disposto dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 198/2006

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

### Discriminazione di genere nei servizi assicurativi e pensionistici

Linee guida per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del 13.1.2012 "tradotte" nella realtà italiana tramite Circolare ANIA del 21.6.2012: → NON HANNO FORZA VINCOLANTE RISPETTO A EVENTUALI INTERPRETAZIONI DIFFORMI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Gli elementi determinati per l'applicazione della direttiva "Gender" sono:

- ✓ Adesione volontaria individuale al fuori di un rapporto di lavoro
- ✓ Data di pattuizione delle "novazioni" contrattuali (trasformazioni sostanziali del contratto)

# Commissione Pensioni

## Previdenza complementare

### Discriminazione di genere nei servizi assicurativi e pensionistici

Non sono soggetti alla direttiva Gender:

1. PIP già stipulati al 21.12.2012
2. PIP esistenti al 21.12.2012 che modificano una base demografica dopo tale data se previsto dal contratto
3. Fondi negoziali o aperti in convenzione con imprese di assicurazione in applicazione di un contratto o accordo collettivo anche con prima applicazione successiva al 21.12.2012
4. Fondo aperto con adesione collettiva
5. Fondo aperto con adesione individuale se l'ultima espressione di consenso per la conclusione del contratto si è verificata entro il 21.12.2012
6. Fondi aperti che modificano le basi demografiche e finanziarie utilizzate per il calcolo della rendita nei tre anni successivi al 21.12.2012, esclusi i contratti ad adesione individuale
7. Fondo negoziale con aderente che richieda, raggiunti i requisiti, l'erogazione di una rendita differita dopo il 21.12.2012